



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 86

Prot. n. 8323

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali del 10 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali,

EMANA



Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
- b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento Lingue, Letterature e Studi Interculturali, istituito con delibera in seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 (Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, ha la propria sede amministrativa presso Via Santa Reparata n. 93/95, Firenze

Art. 4 (Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti. Promuove la collaborazione, da parte dei professori, ricercatori e lettori – collaboratori esperti linguistici afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell’ambito delle convenzioni con essi stipulate dall’Ateneo.

2. In particolare promuove le attività di ricerca e di trasferimento, nonché di didattica, con:

- centri interuniversitari con sede amministrativa nel dipartimento
- unità di ricerca di centri interuniversitari con sede diversa dal dipartimento
- reti di ricerca nazionali e internazionali
- didattica basata su convenzioni con atenei nazionali e internazionali



- laboratori convenzionati con il dipartimento.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori, ricercatori e lettori – collaboratori esperti linguistici afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Per specifiche esigenze, Il Direttore, su proposta di un professore, ricercatore o lettore – collaboratore esperto linguistico afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, nonché la garanzia e le modalità della copertura assicurativa.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in tre Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno dieci professori o ricercatori e possono aderire anche i lettori – collaboratori esperti linguistici afferenti al Dipartimento.
4. Ogni docente o ricercatore o lettore – collaboratore esperto linguistico afferente può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni
5. L'adesione di docenti, ricercatori e lettori – collaboratori esperti linguistici afferenti alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, non prima di un biennio, su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti e lettori – collaboratori esperti linguistici.

Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.



Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
 2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo
 3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
 4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
 6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni, e non è rieleggibile.
 7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori e lettori – collaboratori esperti linguistici aderenti alla Sezione.
- Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per il successivo anno accademico.

Art. 9

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangono al di sotto del numero minimo di cui all'art. 5, comma 3, per più di 4 anni.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma



- 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito web del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Gli argomenti all'ordine del giorno devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento.

Art. 13

(Costituzione in seno al Consiglio di Dipartimento di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.



2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
3. Ogni componente del Dipartimento non può far parte contemporaneamente di più di una Commissione permanente.
4. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e da convenzioni conseguiti dai suoi membri.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art.19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta da cinque membri di cui tre professori e due ricercatori eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto.
2. La durata in carica dei componenti è fissata in quattro anni.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno 15 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.



Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. Alla Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento spettano le competenze dell'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) due professori e ricercatori eletti da ogni sezione, per un totale di 6 professori e ricercatori;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e uno dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal decano dei Professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.*
4. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1,



lett. *b*) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. *c*) e *d*). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età, salvo che per le rappresentanze del comma 1 lettera *d*) per le quali risulta eletto il più giovane di età.

6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro sette giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.*

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.

2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.

3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:

a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;

b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;

c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.

4. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Altri organi del dipartimento)

1. Il Dipartimento ritiene necessaria l'istituzione di Coordinamenti con funzione consultiva da dedicare a determinati ambiti tematici di interesse generale e i quali richiedono un costante e sistematico lavoro di elaborazione e di gestione.

Con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta delle sezioni, vengono istituiti i Coordinamenti consultivi e definiti la composizione e gli ambiti di attività.

I membri dei Coordinamenti, proposti dalle sezioni, vengono eletti dal Consiglio di Dipartimento.

In particolare viene istituito il Coordinamento editoriale formato da sei membri, di cui due



proposti da ogni sezione, con la funzione consultiva sulla programmazione delle attività editoriali del Dipartimento.

Art. 24

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori e interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 25

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno 3 professori e ricercatori e possono aderire anche i lettori – collaboratori esperti linguistici afferenti al dipartimento.
2. Ciascun Professore o ricercatore o lettore – collaboratore esperto linguistico del Dipartimento può aderire a Unità di ricerca in maniera non esclusiva.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 26

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.



2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'articolo 24, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 27

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 21 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'articolo 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'articolo 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
2. Nel caso previsto dal comma 1, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della Giunta transitoria di cui all'articolo 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti.
4. Entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale, il Direttore convoca l'elezione della Giunta del Dipartimento.

Art. 29

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo. Letto e approvato seduta stante.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE
Alberto Tesi



ALLEGATO A

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione di Letterature moderne e comparate

La sezione di Letterature moderne e comparate riunisce docenti – professori e ricercatori – del Dipartimento che rivolgono la loro attività scientifica e di ricerca allo studio della letteratura occidentale moderna e contemporanea, della teoria della letteratura e della comparatistica. Il carattere di tali studi e la loro potenziale, implicita interrelazione, si apre quindi ad una più ampia, moderna e attualmente imprescindibile prospettiva di ricerca che, pur nel mantenere ferma la specifica peculiarità di ogni singolo ambito teorico-letterario (fanno parte della sezione docenti di filologia romanza, di germanistica, di francesistica, di letterature ugrofinniche nonché tutti i docenti di letteratura italiana moderna e contemporanea, di letterature comparate e teoria della letteratura attivi nell'Ateneo) connette il suo studio con quello degli altri ambiti e contesti culturali e letterari nell'analisi dei vicendevoli influssi, dei rapporti che storicamente ne hanno determinato le singole evoluzioni, delle relazioni che a livello culturale – riviste, attività editoriali, traduzioni, seminari e convegni – ne hanno connotato la fisionomia. La sezione appare inoltre corrispondere e conferire ulteriore rilievo al prestigio che la città di Firenze ha, nel tempo, acquisito in quanto centro di cultura cosmopolita e che si manifesta tuttora nell'attività che in essa si esplica attraverso la presenza di istituzioni quali il Kunsthistorisches Institut, Villa Romana, il British Institut, l'Institut Français, il Gabinetto scientifico-letterario G.-P. Vieusseux e l'Archivio contemporaneo A. Bonsanti.

- Sezione di Studi Interculturali

La Sezione di Studi Interculturali si configura come punto di incontro dei membri del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali che si dedicano allo studio delle lingue e delle letterature in una prospettiva interculturale e multidisciplinare (traduttologia, psicolinguistica, studi sulla ricezione letteraria, fraseologia e testologia contrastiva, indagini sui centri di cultura, imagologia, studi sul teatro e lo spettacolo, studi di genere, studi post coloniali, ecc.).

Questi indirizzi di studio e di ricerca si pongono in forte e necessaria relazione con una pratica didattica tesa a individuare, attraverso le competenze linguistiche, letterarie e traduttologiche, i punti di incontro ma anche di distanza con esperienze culturali collocate nelle differenti storie e geografie.

La Sezione si fonda su una prospettiva scientifico-culturale che, adottando come punto di osservazione i fattori che stanno alla base dell'acquisizione e dell'uso del linguaggio, guarda alla lingua come al luogo in cui, nell'intreccio fra biologia, cultura e il sapere strettamente linguistico, stabilisce rapporti sistematici e dinamici con quello epistemico nel formarsi dei modelli mentali, categorie cognitive, sistemi di credenze, che articolano la mediazione tra



individuo e contesto entro le differenti forme di comunicazione, quali traccia culturale e sociale dell'abitare lo spazio e il tempo. Tale approccio, dunque, si radica sul convincimento che i processi letterari e linguistici vadano intesi non come "rispecchiamento" passivo di dinamiche economiche, sociali e politiche, bensì come elemento costitutivo di culture polifoniche che sono, entro tali dinamiche, anche in relazione conflittuale. In un'ottica aperta che valorizzi la pluralità degli interessi scientifici e degli approcci teorico-metodologici, la sezione di Studi Interculturali si caratterizza per l'attenzione posta su tali processi, indagati attraverso lo studio di un fertile incontro/scontro tra contesti diversi.

- Sezione di Studi linguistici e orientali

Le aree disciplinari di Linguistica, di Lingue, di Filologia e di Orientalistica configurano un insieme di interessi e competenze scientifiche e di ricerca caratterizzati dalla centralità dell'indagine di tipo interno sulla lingua - storia della lingua e grammatica di specifiche lingue, indagine storico-filologica dei testi, analisi descrittiva e tipologica, modelli teorici, prospettive applicative e sperimentali nell'indagine linguistica, traduzione accademico-scientifica e letteraria, - a cui associano specificità metodologiche e teoriche. La sezione include anche la specializzazione e le competenze linguistiche, letterarie e storico-culturali relative agli studi orientalistici, nel quadro di una tradizione antica e prestigiosa nel nostro Ateneo, risalente all'Istituto di Studi Superiori. Questo insieme di contenuti descrittivi e teorici e di metodologie rispecchia linee di ricerca particolarmente consolidate anche dal punto di vista dei rapporti internazionali e può contare su strumenti bibliografici ricchi, presenti nelle nostre sale specializzate e nelle biblioteche della città, trovando in una sezione finalizzata la migliore valorizzazione. La sezione infatti rafforza questo articolato complesso di competenze all'interno del Dipartimento, attribuendogli una nuova fisionomia e un volto iconoscibile e organizzato nel rapporto con le altre strutture dell'Università, con gli studenti, i Corsi di Laurea, fra cui quello di Studi Magistrale LM 36 "Lingue e civiltà dell'Oriente antico e moderno", e le Istituzioni esterne; inoltre esprime le competenze rilevanti ai fini dei Progetti di ricerca nazionali ed internazionali, di cui alcuni di particolare rilievo già attivi, e in particolare del funzionamento del Dottorato di Ricerca.

* Modificati con [Decreto rettorale, 19 febbraio 2013, n. 202 - prot. n. 13980](#)